



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 30-03-2018

Oggetto: Rettifica delibera n 54 del 29.12.2017 Approvazione Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

PETRUCCI ALEANDRO	P	DE SANTIS MAURO	P
FRANCHI MICHELE	P	CAMACCI BERARDINO	P
ONESI SANDRO	P	PALA DOMENICO	P
PACI ANDREA	P	GABRIELLI LEONARDO	P
PACI MAURIZIO	P	SBERNOLA SABRINA	P
DE MARCO PIERGIORGIO	P		

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 11

Totale assenti n. 0.

Assume la presidenza PETRUCCI ALEANDRO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N. 54 DEL 29.12.2017 REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE AI PIANI DI RICOSTRUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016, la significativa - devastazione del territorio arquatano e l'elevato livello di danno suggeriscono la più ampia possibile partecipazione della popolazione al processo di Ricostruzione post-sisma, come anche sancito dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;
- Che la Partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione del territorio si attua attraverso modalità che prevedono la PARTECIPAZIONE alla programmazione degli obiettivi e la CONCERTAZIONE nella stesura dei Programmi attuativi;
- Che l'Ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione prevede, all'art. 2 comma 1: *“I Comitati Istituzionali disciplinano con apposito provvedimento, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le modalità di partecipazione delle popolazioni dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016”* e al comma 2: *“Il Presidente di Regione – Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al precedente periodo entro il termine 45 giorni dall'inutile decorso del termine previsto dal comma 1 del presente articolo”*;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29 dicembre 2017 si è proceduto ad approvare il “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” al fine di disciplinare la più ampia partecipazione popolare al processo di ricostruzione, come previsto dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;

EVIDENZIATO che nella suesposta delibera l'amministrazione ha proposto l'integrazione all'art 3 comma 2 del regolamento della seguente disposizione “Nel caso in cui nessuna associazione dei proprietari di una frazione raggiunga la soglia sopra indicata del 51% dei beneficiari dei contributi di cui all'art 2 della citata ordinanza 19/2017 dell'intera frazione interessata, si riterrà rappresentativa della frazione l'associazione dei proprietari con la maggior quota dei citati beneficiari”;

CONSIDERATO che tale integrazione, deliberata ad unanimità di voti favorevoli, per mero errore materiale non è stata inserita nell'allegato Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione;

RITENUTO opportuno integrare e riformulare l'art. 3 del “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” come di seguito espressamente si riporta:

“ART 3 – Rappresentatività

Le Associazioni dei Proprietari RIFERITE AD UNA FRAZIONE, sono ritenute RAPPRESENTATIVE DELLA STESSA quando annoverano tra i soci, i proprietari di almeno il 51% del valore base imponibile catastale degli immobili danneggiati e che possono essere oggetto dei contributi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 19/2017, rispetto al valore base imponibile catastale dell'intera frazione con l'esclusione dei beni pubblici.

Nel caso in cui nessuna associazione dei Proprietari di una frazione raggiunga la soglia sopra indicata del 51% dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 19/2017 dell'intera frazione interessata, si riterrà rappresentativa della frazione l'associazione dei proprietari con la maggior quota dei citati beneficiari.

Le Associazioni dei Proprietari Rappresentative delle frazioni saranno invitate ai tavoli di concertazione inerenti la pianificazione della ricostruzione della frazione relativa, secondo quanto sarà oggetto di perimetrazione di cui la citato DM 189/2016 e s.m.i..

Le Associazioni di cui al comma precedente saranno coinvolte durante le fasi di elaborazione dei piani urbanistici attuativi di ricostruzione e per il parere preventivo prima dell'approvazione secondo le modalità di Concertazione e Convenzione appresso riportate.”

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000 e il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale, riportati in calce;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, necessario riformulare l'art. 3 comma 2 del “*Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione*”;

VISTO l'art. 42 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco/Presidente illustra brevemente il punto all'ordine del giorno e fa presente che è comunque sua intenzione attuare forme di partecipazione costruttiva convocando assemblee e consigli comunali aperti;

Posto a votazione dal Sindaco/Presidente il punto all'ordine del giorno;

Con voti unanimi resi ed espressi in forma palese;

DELIBERA

- **DI INTEGRARE E RIFORMULARE** l'art 3 dell'allegato “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione riportando la seguente disposizione:

“ART 3 – Rappresentatività

Le **Associazioni dei Proprietari RIFERITE AD UNA FRAZIONE**, sono ritenute **RAPPRESENTATIVE DELLA STESSA** quando annoverano tra i soci, i proprietari di almeno il 51% del valore base imponibile catastale degli immobili danneggiati e che possono essere oggetto dei contributi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 19/2017, rispetto al valore base imponibile catastale dell'intera frazione con l'esclusione dei beni pubblici.

Nel caso in cui nessuna associazione dei Proprietari di una frazione raggiunga la soglia sopra indicata del 51% dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 19/2017 dell'intera frazione interessata, si riterrà rappresentativa della frazione l'associazione dei proprietari con la maggior quota dei citati beneficiari.

Le Associazioni dei Proprietari Rappresentative delle frazioni saranno invitate ai tavoli di concertazione inerenti la pianificazione della ricostruzione della frazione relativa, secondo quanto sarà oggetto di perimetrazione di cui la citato DM 189/2016 e s.m.i..

Le Associazioni di cui al comma precedente saranno coinvolte durante le fasi di elaborazione dei piani urbanistici attuativi di ricostruzione e per il parere preventivo prima dell'approvazione secondo le modalità di Concertazione e Convenzione appresso riportate.”

- **DI RIAPPROVARE** il regolamento contenente le rettifiche di cui sopra come da allegato a) che forma parte integrante del presente provvedimento;
- **DARE ATTO** che l'allegato Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” potrà essere eventualmente modificato in caso di emanazione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Ordinanza n. 36 al fine di recepire indicazioni e contenuti;
- **DI DISPORRE** che il presente Regolamento dovrà essere pubblicato su sito on-line del comune;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO

Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione

PREMESSO

- Che a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016, la significativa devastazione del territorio arquatano e l'elevato livello di danno suggeriscono la più ampia possibile partecipazione della popolazione al processo di Ricostruzione post-sisma, come anche sancito dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;
- Che la Partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione del territorio si attua attraverso modalità che prevedono la PARTECIPAZIONE alla programmazione degli obiettivi e la CONCERTAZIONE nella stesura dei Programmi attuativi;
- Che la Partecipazione debba essere stimolata sia nella fase iniziale di conoscenza e valutazione che in quella di concepimento degli obiettivi, nonché nella fase successiva di analisi e definizione di come ricostruire una identità sociale e storica e deve accompagnare tanto il processo di ricostruzione fino alla stesura degli atti amministrativi necessari alla Pianificazione degli Interventi tanto la fase successiva di attuazione, controllo e valutazione;
- Che la Partecipazione si articola in diversi livelli di coinvolgimento che comprendono l'informazione, la consultazione, il dialogo, l'ascolto fino alla partecipazione attiva e la concertazione e adesione ai programmi;
- Che il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni prevede che il Comune abbia il compito di redigere i Piani di Ricostruzione, con il supporto dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione;

RITENUTO

- Che è importante che la Partecipazione delle popolazioni non avvenga tramite modalità assembleari, ma sia reale e tracciabile, in maniera formale, in tutte le fasi della complessa Procedura Amministrativa della Ricostruzione;
- Che la formazione delle *Associazioni dei Proprietari* sia di Arquata del Tronto centro che delle singole frazioni possano e debbano essere di supporto al Comune, agli Uffici Speciali, alla Regione e alla struttura commissariale per una pianificazione che risponda ai reali bisogni e desideri della gente coinvolta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di Arquata del Tronto

EMANA

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE AI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare la **partecipazione** e **concertazione** per garantire la più ampia partecipazione popolare al processo di ricostruzione come previsto dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;

ART 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione e concertazione per la stesura della Pianificazione di Ricostruzione e le modalità di accreditamento dei soggetti legittimati a partecipare.

ART 2 – Soggetti legittimati al processo partecipativo di ricostruzione

a. Associazioni operanti nel territorio

Sono tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Arquata del Tronto, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. avere sede e/o operare nel territorio comunale;
2. assenza di scopo di lucro;
3. gratuità e democraticità delle cariche associative;
4. essere dotate di statuto ed atto costitutivo, almeno nella forma della scrittura privata autenticata e registrata.

Sono esclusi i partiti politici e le associazioni sindacali.

b. Associazioni di proprietari

I cittadini proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale possono costituirsi in associazioni di proprietari.

L'Associazione può essere costituita con atto notarile o con scrittura privata sottoscritta e registrata che preveda organi di funzionamento, modalità di voto e modalità di nomina di uno o più rappresentanti.

c. Consorzi degli aggregati

I Consorzi degli aggregati sono associazioni di proprietari aventi diritti di contributo che rappresentano un aggregato edilizio come definito dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni e dalle Ordinanze emesse dalla Struttura del Commissario, aggregato oggetto di progettazione unitaria, e che devono procedere unitariamente alla richiesta di contributo.

I Consorzi dovranno essere obbligatoriamente costituiti una volta perimetrati, approvati e pubblicati gli aggregati relativi.

ART 3 – Rappresentatività

Le **Associazioni dei Proprietari RIFERITE AD UNA FRAZIONE**, sono ritenute RAPPRESENTATIVE DELLA STESSA quando annoverano tra i soci, i proprietari di almeno il 51% del valore base imponibile catastale degli immobili danneggiati e che possono essere oggetto dei contributi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 19/2017, rispetto al valore base imponibile catastale dell'intera frazione con l'esclusione dei beni pubblici.

Nel caso in cui nessuna associazione dei Proprietari di una frazione raggiunga la soglia sopra indicata del 51% dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 19/2017 dell'intera frazione interessata, si riterrà rappresentativa della frazione l'associazione dei proprietari con la maggior quota dei citati beneficiari.

Le Associazioni dei Proprietari Rappresentative delle frazioni saranno invitate ai tavoli di concertazione inerenti la pianificazione della ricostruzione della frazione relativa, secondo quanto sarà oggetto di perimetrazione di cui la citato DM 189/2016 e s.m.i..

Le Associazioni di cui al comma precedente saranno coinvolte durante le fasi di elaborazione dei piani urbanistici attuativi di ricostruzione e per il parere preventivo prima dell'approvazione secondo le modalità di Concertazione e Convenzione appresso riportate.

ART 4 – Accredimento dei soggetti legittimati al processo partecipativo di ricostruzione

I soggetti interessati dovranno registrarsi presso l'Albo dei soggetti legittimati al processo partecipativo di ricostruzione costituito con il presente regolamento presso il comune.

L'albo è articolato in due sezioni: *sezione A* e *sezione B*.

Possono richiedere la registrazione alla *sezione* esclusivamente le *Associazioni di proprietari rappresentative delle frazioni* di cui al precedente art. 3.

Alla iscrizione occorrerà depositare:

- Domanda
- Atto Costitutivo e Statuto o scrittura autenticata
- Verbale di Assemblea con nomina di rappresentanti
- Elenco associati con l'indicazione dei beneficiari cui all'Ordinanza 19/2017 e il relativo valore base imponibile catastale rappresentato

La registrazione è esclusivamente finalizzata alla partecipazione dei tavoli di partecipazione e concertazione.

E' obbligo del comune il controllo della rappresentatività come previsto dall'art. 3.

Possono richiedere la registrazione alla *sezione B* tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento ad esclusione di quelli per cui è prevista l'iscrizione nella *sezione A*.

Alla iscrizione occorrerà depositare:

- Domanda
- Atto Costitutivo e Statuto o scrittura autenticata
- Verbale di Assemblea con nomina di rappresentanti

La registrazione è esclusivamente finalizzata alla partecipazione dei tavoli di partecipazione.

ART 5 – Pubblicazione degli elenchi

Il Comune pubblica l'Albo (sez. A e B) aggiornato dei soggetti legittimati al processo partecipativo di ricostruzione.

ART 6 – Fase iniziale di informazione e consultazione

Sono legittimati a partecipare alla fase di informazione e consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Saranno indette dall'Amministrazione Comunale delle udienze pubbliche a cui saranno ammessi massimo 2 rappresentanti per ciascun soggetto legittimato.

L'Amministrazione è tenuta a tener conto dei risultati dall'udienza pubblica. Per ciascun udienza sarà redatto un report cui sarà data la massima diffusione.

L'avviamento del processo partecipativo consente a tutti gli attori del processo di ricostruzione di contribuire alla definizione di un corretto quadro conoscitivo dei luoghi, delle loro caratteristiche geologiche, della consistenza e caratteristiche degli immobili privati e degli immobili pubblici, di quelli di valenza culturale e vincolati dalla Soprintendenza, della consistenza e caratteristica degli spazi collettivi, delle opere di urbanizzazione e delle reti dei pubblici servizi, delle aree verdi pubbliche.

Nella prima fase consultiva per la Pianificazione della Ricostruzione i soggetti legittimati saranno consultati per definire i punti salienti del processo e in particolare:

- costruzione di un condiviso Quadro Conoscitivo degli Immobili privati e pubblici

- costruzione di un condiviso Quadro Conoscitivo spazi pubblici
- ricostruzione della storia urbanistico-architettonica, sociale, ed economica della frazione
- recupero di documentazione cartacea e fotografica di proprietà degli abitanti dei luoghi
- individuazione preliminare dei possibili Aggregati Edilizi onde consentire una prima ipotesi di pianificazione con verifica delle modalità di cantierizzazione dell'area
- individuazione degli spazi pubblici di aggregazione
- individuazione di eventuali aree per le delocalizzazioni
- individuazione di eventuali tracciati viari alternativi a quelli esistenti.

ART 7 – Fase di Concertazione

La fase della Concertazione è intesa come coordinamento tra le sole *Associazione di Proprietari rappresentative delle frazioni* e Istituzioni al fine di esprimere parere preventivo su quegli atti amministrativi cui segue la presentazione e l'approvazione dei piani urbanistici attuativi secondo le modalità di legge.

La fase di concertazione deve vedere un rapporto diretto e costruttivo tra *Associazione di Proprietari Rappresentative*, il Comune e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione che può prevedere:

- documentazione della storia dei luoghi, architettonica, sociale ed economica
- definizione "identitaria" delle frazioni e loro ruolo nella storia del comprensorio di appartenenza o nel contesto urbano di appartenenza
- perimetrazione e definizione dei centri e dei nuclei di interesse storico-urbanistico-architettonico e delle aree urbane
- perimetrazione e individuazione degli aggregati che per loro caratteristiche sono già direttamente operabili, e situazioni più complesse che necessitano di approfondimenti e di forme gestionali più complesse
- individuazione "concordata" dei possibili edifici classificabili "isolati" ed individuazione di eventuali aggregati rurali
- ricostruzione "concordata" dello stato "ante-sisma" degli immobili privati e delle loro pertinenze, della loro consistenza
- analisi delle possibili modalità costruttive e tecnologie di isolamento coordinate idonee ad aumentare il livello di sicurezza del ricostruito
- raccolta di proposte su progetti di riattivazione o sviluppo di attività economiche e di sviluppo per la frazione.

ART 8 - Pianificazione Convenzionata

In sede di stesura dei piani, le *Associazioni dei proprietari rappresentative delle frazioni* sono invitate ad esprimere parere preventivo dei contenuti dei piani prima della loro presentazione per l'adozione in Consiglio Comunale.

La Concertazione prevede che l'accordo intercorso tra Amministrazione Pubblica e *Associazione dei proprietari rappresentative delle frazioni* (inclusi all'interno del perimetro delle aree soggette a pianificazione attuativa) nella redazione dello Strumento Urbanistico Attuativo sia oggetto di specifica convenzione sottoscritta dalle proprietà e finalizzata alla individuazione di un percorso chiaro e dettagliato per l'esecuzione degli interventi per i quali sono stati concordemente individuati e formati i Consorzi di Aggregato.

La Convenzione può anche definire:

- eventuali cessioni di aree (temporanee per cantierizzazioni, o definitive per creazione spazi pubblici)
- eventuale delocalizzazione intervento con cessione di area
- definizione Consorzi Obbligatorie di Aggregato

- contributo a riqualificazione di spazi pubblici
- reti di servizi e sottoservizi
- tempistica degli interventi.

Resta facoltà del comune procedere comunque all'adozione del piano anche in assenza del parere preventivo positivo dell'associazione.

ART 9 - Fase di Attuazione

Gli attori della fase di attuazione sono i singoli beneficiari o i Consorzi obbligatori per gli aggregati come regolamentati dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni.

ART 10 – Pubblicità e informazione

Il Comune si impegna a dare massima pubblicità a tutte le informazioni inerenti il processo di concertazione e di Pianificazione, anche attraverso l'apertura di un portale WEB dedicato aperto anche a cittadini e Associazioni accreditati.

OGGETTO: Rettifica delibera n. 54 del 29.12.2017 Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 14/03/2018

Parere di regolarità tecnica:favorevole
Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, 14/03/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott.Villonio Tommaso Daniele

li,

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11-04-2018 al 26-04-2018 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva []
- è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott. Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott.Villonio Tommaso Daniele
Petrucci Martina

NOTE